33724/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Ud. 25/09/2019 - CC

R.G.N. 13868/2018

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13868-2018 proposto da:

FRANCO CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUIGI CERUTI, ANTONELLA BASSO;

- ricorrente -

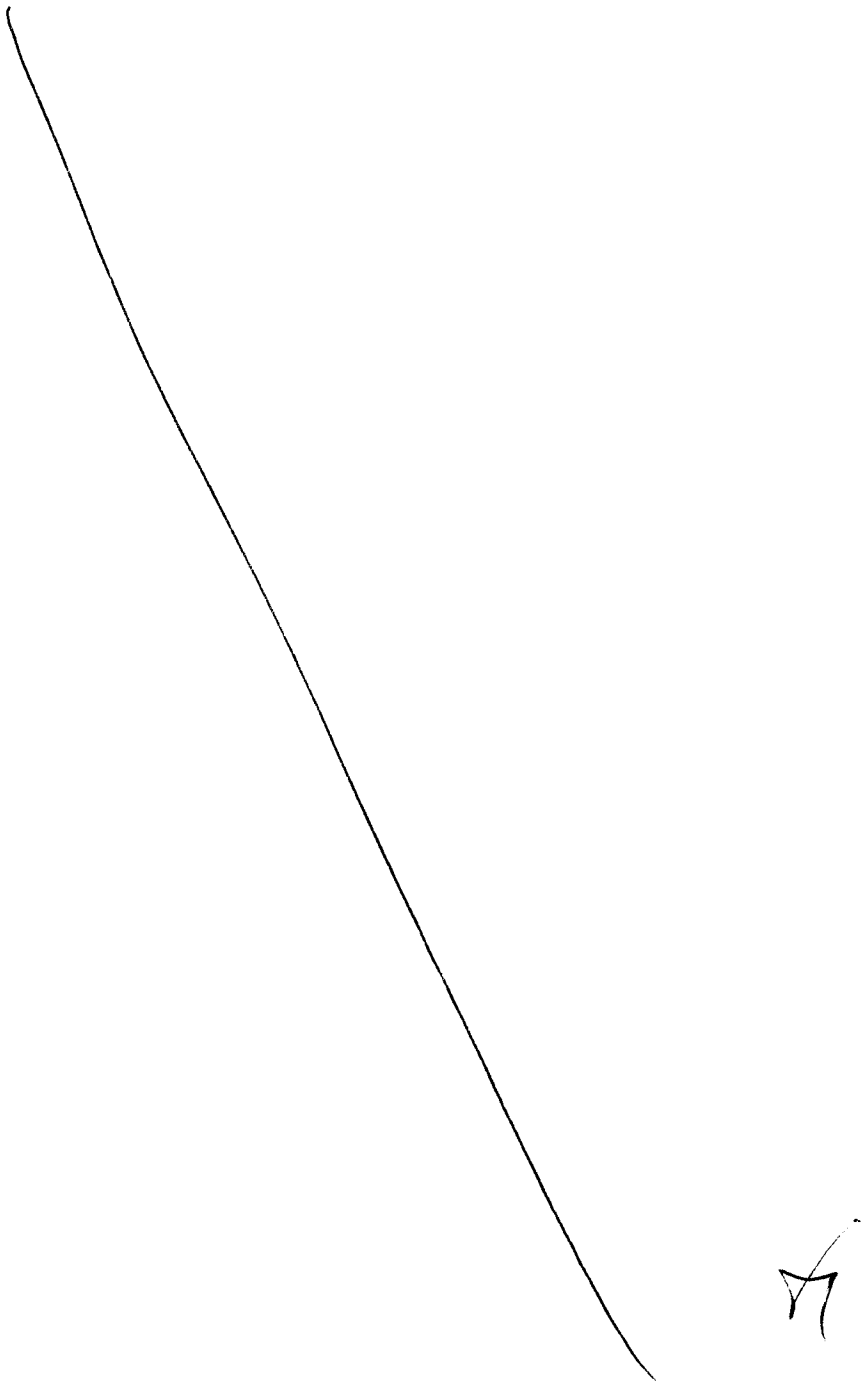
contro

COMUNE DI COMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO MARINIELLO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1095/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.



Considerato che:

Cristina Franco conveniva in giudizio il Comune di Como deducendo di aver subìto danni alla persona, di cui chiedeva il ristoro, cadendo a causa del dissesto della strada del centro cittadino da lei percorsa e di proprietà del Comune evocato in lite;

il Tribunale, davanti al quale si difendeva l'ente locale, rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui non era stata raggiunta la prova che l'incidente si fosse verificato nel preciso luogo d'incidenza delle condizioni della pavimentazione e, comunque, poiché, stante la naturale irregolarità del porfido che costituiva il manto pedonale, e dato che la caduta era occorsa in pieno giorno, l'uso del bene comunale fatto dalla danneggiata senza la normale ed esigibile diligenza, aveva interrotto il nesso causale;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Cristina Franco articolando quattro motivi e depositando memoria;

resiste con controricorso il Comune di Como;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare la natura oggettiva della responsabilità discendente dal rapporto di custodia sussistente tra l'ente locale e la strada, e non esclusa dalla mera disattenzione della vittima della cui condotta non era stata accertata la natura anomala o imprevedibile;

con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2, 14, c.d.s., perché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la responsabilità del Comune discendeva dall'obbligo di tenere in efficienza le

strade di proprietà, laddove era risultato l'enorme dissesto di quella che aveva costituito luogo del sinistro;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato finendo per addossare alla deducente l'onere di provare la presenza di un'insidia in deroga ai principi di responsabilità oggettiva custodiale che richiedevano, a carico del soggetto danneggiato, la sola dimostrazione dell'ordinario nesso causale;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di esporre se non in modo apparente il ragionamento decisorio seguìto, in particolare ritenendo sussistente il fortuito senza tener conto delle allegazioni attoree e delle risultanze istruttorie che avevano addotto e fatto emergere una situazione di pericolo occulto;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Rilevato che:

i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili anche ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.;

secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del

comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 01/02/2018, n. 2480);

in questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (Cass., 03/04/2019, n. 9315, in fattispecie analoga);

nel caso, la Corte territoriale ha fatto buon governo di questi consolidati principî perché ha accertato, dandone conto nella motivazione tutt'altro che apparente, l'interruzione del nesso causale in ragione, dirimente, dell'utile prevedibilità dell'irregolarità della pavimentazione in porfido, in particolare in una camminata effettuata con piena visibilità diurna, affatto esclusa dalla residenza in altra città della danneggiata che, peraltro, deduce la circostanza in questa sede senza dimostrare idoneamente, come sarebbe stato necessario, di averne fatto allegazione nelle fasi di merito;

questa verifica fattuale -tale confermata anche dai riferimenti alle risultanze istruttorie evocate nella memoria di parte ricorrente- non è qui sindacabile se non sotto il profilo motivazionale, non specificatamente dedotto e comunque inammissibile ex art. 348 bis, quinto comma, cod. proc. civ.;

a quanto sopra osservato deve aggiungersi che, al contempo, le censure in scrutinio neppure intaccano la contestuale "ratio decidendi" della Corte territoriale secondo cui correttamente il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova che il sinistro si fosse verificato esattamente nel luogo d'incidenza delle invocate condizioni della pavimentazione (pag. 2 della sentenza); il che impedisce a dette censure di svolgere la funzione di volonea critica alla sentenza impugnata. di fronte l'oggetto

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali del controricorrente liquidate in euro 2.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato Giancarlo Mariniello.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 25 settembre 2019

Il Presidente

(*Raffaele Frasca*)

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, ... 18 DIC 2019
Il Funzionario Giudiziario